



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

CONVENZIONE
TRA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale bilancio (d’ora in avanti denominata “DG-BI”), con sede amministrativa in Roma - via del Collegio Romano, 27 - per il quale interviene il dott. Stefano Maurizi, in qualità di Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Bilancio, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero, al quale sono attribuiti tutti i poteri per stipulare il presente atto di convenzione

E

L’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI (d’ora in avanti denominato “contraente”), con sede amministrativa in Ponzano Monferrato (AL) – Cascina Valperone 1 (AL), CAP 15020 – PEC: segreteria@pecsacri-monti.com per il quale interviene la Dott.ssa Renata Lodari in qualità di presidente e legale rappresentante domiciliata per la carica presso la sede dell’ente rappresentato, il quale agisce con i poteri a lui conferiti che lo autorizzano alla stipula del presente atto di convenzione.

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. cc) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, registrato alla Corte dei Conti in data 20 novembre 2014, recante regolamento di organizzazione di questo dicastero, gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille sono attribuiti alla Direzione Generale Bilancio;
- b) il contraente ha presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una richiesta di iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 concernente: *“Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”*;
- c) con avviso pubblico del 14 novembre 2016 il Ministero ha ammesso il contraente al beneficio del cinque per mille; il contraente ha sottoposto al Ministero il seguente progetto **“Restauro apparati decorativi della Cappella X Sacro Monte di Varallo “la fuga in Egitto”** il cui costo totale è di € **180.000,00** e la durata temporale di **17 mesi**;
- d) il contraente ha chiesto al Ministero di finanziare il suddetto progetto per una parte del costo totale attraverso la devoluzione di una quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dal D.P.C.M. 30 maggio 2012;
- e) con il decreto direttoriale del 11 aprile 2018, rep. n. 313, registrato dalla Corte dei Conti il 14 maggio 2018 al foglio n. 1319 il Ministero ha definito la ripartizione della quota del cinque per mille assegnando al contraente il finanziamento di Euro **58.516,88** comprensivo di I.V.A.;
- f) la documentazione relativa al progetto è stata presa in carico dalla DG-BI che la conserva presso l’Ufficio di competenza;
- g) il contraente ha dichiarato di essere in possesso di risorse finanziarie sufficienti ad integrare l’importo eventualmente non coperto dal contributo;





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

**TANTO PREMESSO LE PARTI, COSÌ DENOMINATE, STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Con il presente atto di convenzione le “*parti*” intendono definire i rapporti reciproci, con l’obiettivo di provvedere all’erogazione/ricezione del contributo del cinque per mille destinato, in base alla scelta del contraente, alla realizzazione del progetto avente quale finalità le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente convenzione, sono i seguenti:

- 1) scheda progetto;
- 2) quadro economico e cronoprogramma;
- 3) atto autorizzativo alla stipula della convenzione;
- 4) atto di nomina del responsabile dei lavori/attività;
- 5) dichiarazione di disponibilità finanziaria.

Articolo 2

(Finanziamento)

La DG-BI concede al contraente, secondo le condizioni previste dalla presente convenzione, il contributo economico di € **58.516,88** comprensivo di I.V.A., da utilizzare per l’attuazione del progetto.

Non essendo il su detto importo incrementabile per nessuna ragione, ogni eventuale aumento del costo del progetto è da considerarsi a carico del contraente.

Il finanziamento dovrà essere restituito nelle ipotesi indicate al successivo articolo 7.

Tutti gli importi ricevuti, in esecuzione della presente convenzione, dovranno essere impiegati dal contraente esclusivamente per la realizzazione del progetto in argomento e non potranno essere destinati, neanche in parte, per altri scopi.

Pertanto, tutti i costi sostenuti dal contraente con il contributo finanziato dalla DG-BI dovranno essere utilizzati per la realizzazione del progetto/iniziativa e dovranno corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti e comprovati mediante fatture quietanzate e/o con documenti equivalenti.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante: “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” il contraente è tenuto, tassativamente, ad effettuare i pagamenti a terzi, per le spese oggetto del progetto finanziato dalla DG-BI, utilizzando uno e/o più conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla gestione del predetto finanziamento. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie. Al riguardo, si precisa che la documentazione attestante la spesa del contraente, da consegnare all’Ufficio di competenza della DG-BI, dovrà riportare il codice IBAN dei rispettivi fornitori.

Eventuali somme percepite dal contraente e non giustificate da fatture quietanzate ovvero somme non utilizzate per la realizzazione del progetto, dovranno essere restituite dal contraente alla DG-BI,





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

maggiorate degli interessi legali. L'importo dell'I.V.A. può essere incluso dal contraente tra i costi del finanziamento concesso, nella misura in cui tale importo rappresenti un costo effettivo, non potendo tale imposta essere portata in detrazione. In tal caso il contraente dovrà fornire la dichiarazione attestante il mancato diritto alla detrazione.

Sono da considerarsi, in ogni caso, non finanziabili, oltre ai costi non giustificati, quelli per interessi passivi, perdite di cambio, altro.

Qualora la documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati risulti incompleta e/o irregolare e/o venga, comunque, a mancare il requisito della dimostrazione dell'esatta destinazione delle somme erogate, la DG-BI si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del pagamento, dandone immediata e motivata comunicazione al contraente.

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo/contabile che verrà effettuata sulla stessa da parte della DG-BI dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa presentati, la DG-BI provvederà a richiedere all'Ente la differenza fra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione dell'eventuale saldo spettante, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali;

Le parti si danno atto che la DG-BI è tenuta a segnalare agli organi competenti eventuali violazioni commesse dal contraente alle norme di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 concernente: *"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"*

Per tale ragione, il contraente, qualora vi sia soggetto, dichiara e si impegna ad osservare la vigente normativa sui contratti pubblici per l'affidamento dei lavori di esecuzione del progetto, oggetto della presente convenzione.

Il contributo economico finanziato sarà corrisposto dalla DG-BI in euro, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato dal contraente.

Articolo 3

(Realizzazione del progetto)

Con la sottoscrizione del presente atto di convenzione il contraente si impegna espressamente, costituendo tale impegno, presupposto essenziale alla stipula per realizzare il progetto così come presentato e come approvato dal decreto dirigenziale richiamato nelle premesse.

Il contraente si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente per iscritto alla DG-BI:

- a) ogni mutamento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico, patrimoniale, economico e/o finanziario che possa pregiudicare l'esecuzione del progetto;
- b) ogni eventuale significativa sospensione dei lavori;
- c) l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi inerenti a fatti e/o attività correlati in qualsiasi modalità al progetto;
- d) eventuali economie di spesa, rispetto al finanziamento erogato, di cui all'art. 14 della presente Convenzione.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Articolo 4

(Modalità di erogazione del finanziamento)

Il finanziamento del contributo di € **58.516,88** comprensivo di I.V.A., verrà erogato dalla DG-BI al netto degli oneri indicati al successivo articolo 8.

Il progetto, comprese tutte le attività tra cui quelle propedeutiche all'inizio dei lavori, sulla base di quanto descritto nel crono programma fornito con la proposta dell'iniziativa culturale, ha la durata di **17 mesi**.

Il finanziamento verrà erogato secondo il seguente schema:

1. una prima *tranche* del totale spettante, calcolata nella misura del 50%, ovvero € **29.258,44** verrà versata a seguito del ricevimento del carteggio di monitoraggio comprovante gli impegni assunti dal contraente e dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività. In caso di lavori (opere) detta dichiarazione dovrà riportare gli estremi dell'affidamento dei lavori contenuti nel verbale di consegna;
2. la seconda ed ultima *tranche* del totale spettante, calcolata nella misura del 50%, ovvero € **29.258,44** sarà accreditata a seguito del ricevimento del fascicolo di monitoraggio, corredato dall'attestazione di responsabilità e/o copia autentica del verbale di collaudo, se trattasi di interventi di restauro.

Al termine delle procedure inerenti la convenzione e la sua approvazione, il finanziamento potrà essere erogato, qualora il contraente abbia già portato a termine il progetto e presenti la rendicontazione economica finanziaria completa accompagnata dalla relazione di fine attività.

I versamenti degli importi su indicati, saranno operati previa positiva verifica delle attività progettuali eseguite.

In caso di esito negativo della verifica, la DG-BI si riserva il diritto di provvedere al pagamento soltanto dopo che il contraente abbia provveduto a ristabilire il corretto andamento delle attività progettuali, entro un termine congruo che sarà comunicato dalla DG-BI al contraente.

Ciascun importo erogato dalla DG-BI è computato al lordo di ogni spesa, onere, imposta e/o tassa, che restano ad esclusivo carico del contraente.

Eventuali economie conseguite dal contraente sul piano di spesa previsionale del progetto per ribassi d'asta, varianti in corso d'opera, altre somme non utilizzate e rese disponibili per imprevisti sopraggiunti, dovranno essere tempestivamente comunicate alla DG-BI per iscritto.

La DG-BI, ove le economie risultate non siano utilizzabili, provvederà a trattenerle defalcandole dall'ultima *tranche* del contributo, così come disposto all'articolo 14 di questa convenzione.

La DG-BI provvederà all'accredito del finanziamento a mezzo bonifico bancario sul c/c sul seguente conto corrente bancario finalizzato agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 codice **IBAN IT 20I0100003245110300150363** presso Banca d'Italia conto intestato all'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI.

Articolo 5

(Ritardi nell'erogazione)

Considerata la natura del finanziamento, il ritardo dell'erogazione dello stesso da parte della DG-BI causato a qualunque titolo, non comporterà alcun rimborso per interessi di mora, risarcimento, indennizzo e/o altro richiesto dal contraente per azioni legali e/o *gius-contabili*.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Articolo 6

(Sospensione del finanziamento)

La DG-BI ha la facoltà di sospendere il finanziamento, totale e/o parziale, nell'ipotesi prevista all'articolo 2 in argomento, nonché in caso di mancata erogazione in proprio favore dei contributi pubblici destinati alle proprie attività istituzionali previste dalla normativa vigente e in caso di forza maggiore.

Articolo 7

(Risoluzione della convenzione)

La DG-BI potrà risolvere di diritto la presente convenzione al verificarsi di una qualunque delle seguenti ipotesi:

- a) il contraente utilizzi il finanziamento, anche in minima parte, per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
- b) l'attività svolta dal contraente risulti sostanzialmente non conforme al progetto;
- c) il contraente non porti a compimento il progetto entro i termini previsti, salvo giustificati ritardi di lieve entità e/o ritardi dovuti a causa di forza maggiore;
- d) qualora le attività di realizzazione del progetto subiscano, per qualsiasi motivo, sospensioni che si protraggono complessivamente per un periodo superiore a due terzi della durata temporale (inizio/fine) prevista nel crono programma per la realizzazione del progetto;
- e) il contraente non consenta l'esercizio dell'attività di controllo prevista, per altro, dalla presente convenzione;
- f) il contraente cessi l'attività o modifichi la stessa, in modo da non rendere più possibile il completamento del programma di investimenti oggetto del finanziamento;
- g) il contraente subisca protesti, sia dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale;
- h) il contraente subisca provvedimenti cautelari, procedimenti esecutivi o ipoteche giudiziali tali da compromettere la sua solvibilità e/o la sua capacità di portare a termine il progetto;
- i) il contraente ometta di fornire la documentazione, le dichiarazioni e/o le informazioni richieste dalla DG-BI, oppure il contenuto degli atti risulti non veritiero;
- j) insorgano circostanze di fatto che, se verificatesi e/o conosciute prima, avrebbero costituito impedimento alla stipulazione della convenzione;
- k) dall'attività di monitoraggio prevista dalla convenzione emerga la non corretta esecuzione del progetto e/o altro grave inadempimento da parte del contraente;
- l) il contraente perda uno o più dei requisiti previsti per la concessione del finanziamento;
- m) in relazione alle attività finanziate, il contraente non abbia adempiuto agli obblighi di legge riguardo al pagamento degli oneri sociali e/o delle imposte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- n) il legale rappresentante del contraente e/o altro membro dell'organo amministrativo sia stato oggetto di una condanna passata in giudicato per partecipazione ad organizzazioni criminali, reati contro il patrimonio e/o reati contro la pubblica amministrazione;
- o) qualora una o più dichiarazioni e/o garanzie fornite dal contraente, nell'ambito del presente atto di convenzione, risultino mendaci o inesatte.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Nel caso di risoluzione di questa convenzione, in forza di quanto sopra chiarito, il contraente è tenuto all'immediata restituzione alla DG-BI di ogni somma ricevuta dalla medesima Direzione, in esecuzione della presente convenzione, maggiorata dagli interessi legali.

Articolo 8

(Oneri a carico del contraente)

Ogni eventuale importo dovuto dal contraente per tasse, imposte (inclusa l'imposta di registro), ritenute, diritti e/o altri oneri in relazione alla presente convenzione e/o ai pagamenti da eseguirsi, in base alla stessa, sarà a carico esclusivo del contraente.

Nel caso in cui la DG-BI abbia anticipato delle somme al contraente e questi non le abbia decurtate dall'importo totale del contributo da erogare, il contraente dovrà provvedere al rimborso degli importi ricevuti versandoli a favore della DG-BI entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta trasmessagli da parte di quest'ultima.

Articolo 9

(Monitoraggio)

La DG-BI provvederà a seguire costantemente lo stato di realizzazione del progetto, fino al momento della sua ultimazione.

Allo scopo di consentire alla DG-BI di eseguire il monitoraggio delle attività esecutive del progetto, il responsabile dei lavori/attività incaricato e/o il RUP, ove nominato, si impegna a fornire alla DG-BI, contestualmente al momento stesso in cui saranno operate le erogazioni del finanziamento, la scheda denominata: "*monitoraggio di progetto*", corredata dai relativi allegati e redatta sul modello, reso disponibile dalla DG-BI, nonché debitamente compilata in ogni sua parte.

Il contraente dovrà fornire, ove richiesto, alla DG-BI altre informazioni e/o chiarimenti in ordine all'andamento dei lavori e/o ulteriore documentazione giustificativa di spesa.

La richiesta di documenti e atti diversi, da quelli presentati, può essere avanzata dalla DG-BI al contraente, anche a campione.

Per gli aspetti amministrativi, inoltre, la DG-BI precisa che:

la prima tranche verrà erogata, previa dimostrazione alla DG-BI da parte del contraente con la compilazione di una scheda il cui modello sarà fornito dalla DG-BI:

- a) scheda di monitoraggio finanziario, da trasmettere alla DG-BI, probante impegni di spesa non inferiori e/o almeno pari all'importo della prima rata stessa;
- b) scheda di monitoraggio di progetto, da trasmettere alla DG-BI, attestante gli affidamenti effettuati delle attività da eseguire;
- c) dichiarazione di inizio attività. In caso di lavori (opere) tale dichiarazione deve riportare gli estremi dell'affidamento contenuti nel verbale di consegna dei lavori;

per l'erogazione del saldo dell'intero finanziamento il contraente dovrà fornire alla DG-BI la seguente documentazione:

- a) scheda di monitoraggio finanziario, fornita dalla DG-BI, al cui riscontro si evince che la somma versata con la prima tranche dalla DG-BI sia stata utilizzata per intero per il pagamento delle attività progettuali previste; documenti di spesa (fatture, note, ricevute, ecc...) relativi all'importo della





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

somma indicata nella scheda di monitoraggio finanziario alla voce: “Importo non ancora pagato”, comprovanti gli impegni effettivamente assunti;

- b) scheda di monitoraggio di progetto, con i relativi allegati, recante lo stato conclusivo delle attività progettuali;
- c) relazione di fine attività a firma del responsabile dei lavori/attività (in caso di lavori di un tecnico incaricato e/o RUP se nominato) e del beneficiario – contraente.

Per la chiusura del progetto entro 30 giorni dall'erogazione dell'ultima *tranche* di versamento a saldo, il contraente si obbliga a trasmettere alla DG-BI la scheda di monitoraggio finanziario da cui risultino effettuati tutti i pagamenti previsti (corredata della documentazione giustificativa dei relativi compensi che sarà richiesta dalla DG-BI).

In caso di inadempimento da parte del contraente, la DG-BI potrà agire per la restituzione delle somme, già erogate, per le quali non sia stata trasmessa la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

Il contraente si obbliga a prestare la più ampia collaborazione affinché la DG-BI possa acquisire ogni ulteriore elemento richiesto e ritenuto utile all'osservazione dell'andamento del progetto.

Il contraente, relativamente al progetto e alla sua realizzazione, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione affinché la DG-BI, qualora e nei casi in cui sia ritenuto necessario, possa eseguire visite di sopralluogo in corso d'opera.

Al riguardo la DG-BI si impegna a comunicare il nominativo del/dei soggetto/i incaricato/i, dandone congruo preavviso.

Articolo 10

(Comunicazione del progetto)

La DG-BI dovrà essere informata preventivamente, per iscritto, di qualunque attività di presentazione e/o di comunicazione a terzi del progetto (mediante comunicati stampa, conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche e/o altri eventi mediatici, compresa la diffusione attraverso la rete internet, ecc.). Tali comunicazioni dovranno riportare espressamente l'indicazione che la realizzazione del progetto avviene: *“con il sostegno della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ed erogata dal Ministero”*.

Il logo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali potrà essere pubblicato sul materiale cartaceo e digitale, (inviti, manifesti, comunicati, cartelle, stampa, siti web, cataloghi, DVD, ecc.) creato per promuovere il progetto, soltanto previa visione e approvazione delle relative bozze da parte della DG-BI. Alle conferenze stampa di presentazione del progetto e alle cerimonie di inaugurazione dovrà essere prevista la possibilità dell'intervento di un rappresentante istituzionale del Ministero.

Articolo 11

(Dichiarazioni e garanzie da parte del contraente)

Il contraente dichiara e garantisce quanto segue:

1. di avere la piena ed esclusiva disponibilità di tutti i beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, oggetto del progetto, nonché che essi sono liberi da qualunque vincolo, onere o diritto di terzi;





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

2. che nei propri confronti non vi sono pendenti, né sia avvisato da cause, procedimenti arbitrari, amministrativi e/o giudiziali in genere, che possano in qualsiasi modo pregiudicare l'attuazione del progetto e/o la capacità di far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione;
3. che tutte le dichiarazioni ed informazioni rese che riguardano il contraente ed il progetto, previste nella presente convenzione e/o, altrimenti, fornite alla DG-BI sono veritiere, complete ed accurate sotto ogni aspetto.

Articolo 12

(Comunicazioni da parte del contraente)

Il contraente si obbliga a comunicare per iscritto e nell'immediato, alla DG-BI qualunque circostanza impeditiva sopravvenuta, in grado di compromettere le prospettive di realizzazione del progetto e/o comunque pregiudizievole riguardo la capacità del contraente di far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto di convenzione.

Il contraente si obbliga, inoltre, a comunicare per iscritto alla DG-BI l'eventuale instaurazione di procedure giudiziali, arbitrari, amministrative, tributarie e/o di altra natura aventi ad oggetto fatti e/o attività correlati al progetto.

Articolo 13

(Rispetto della normativa vigente e utilizzo delle economie)

Il contraente garantisce che nella esecuzione dei lavori sia scrupolosamente rispettata la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche da parte dei soggetti incaricati, della materiale esecuzione dei lavori.

In particolare, si fa esplicito riferimento all'osservanza della seguente legislazione:

1. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di disposizioni generali relative ai cantieri temporanei e mobili, come previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2008 n.81, successive modificazioni e integrazioni;
2. in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni e integrazioni: "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
3. in materia di regolamentazione edilizia, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'eventualità di economie conseguite, rispetto al quadro economico di progetto presentato, potrà essere riconosciuta al contraente, mediante discrezionale e preventiva autorizzazione scritta da parte della DG-BI, la possibilità di utilizzare tali economie; ma solo ed esclusivamente se queste siano destinate all'esecuzione di attività necessarie ad un miglioramento qualitativo del progetto e sia garantita la coerenza con le finalità già individuate nella scheda progetto presentata.

Il contraente, prima di eseguire tali attività, dovrà presentare alla DG-BI apposita e motivata richiesta scritta di autorizzazione corredata dalla relazione tecnica predisposta dal responsabile dei lavori (ovvero dal RUP, se nominato) e dalla documentazione giustificativa.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Articolo 14

(Cessione della convenzione e dei crediti)

Il contraente non potrà cedere a terzi, nemmeno in parte, questo atto di convenzione né i crediti da esso derivanti.

Articolo 15

(Trattamento dei dati)

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, le parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente convenzione, da registrarsi solo in caso di uso, esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni del decreto su detto.

Articolo 16

(Tutela e rinunzie)

Il mancato o ritardato esercizio, totale e/o parziale, da parte della DG-BI di qualsivoglia diritti e/o azioni derivanti dalla presente convenzione non costituirà rinuncia agli stessi.

I diritti e/o le azioni previsti nella presente convenzione non escludono altri diritti e/o azioni previsti dalla legge.

Articolo 17

(Domicilio legale - Comunicazioni - Controversie)

Le parti, ai fini della presente convenzione e di ogni qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicato in epigrafe.

Eventuali modifiche dei propri domicili che le parti devono comunque eleggere sempre in territorio italiano, vanno comunicate tempestivamente per iscritto dalla parte interessata all'altra parte, mediante idonea modalità che assicuri il riscontro della ricezione.

Le comunicazioni relative alla presente convenzione avverranno a mezzo PEC.

Le note intercorse, con le modalità su specificate, tra le parti avranno effetto a partire dalla data di ricezione e/o se tale data coincide con una festività e/o le lettere pervengano oltre le ore 17.00 p.m. di un giorno lavorativo, tali comunicazioni saranno considerate ricevute nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le parti convengo che per ogni controversia, relativa al presente atto di convenzione, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, salvo che la controversia non sia rimessa ad un Collegio arbitrale.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Articolo 18

(Spese inerenti la presente convenzione)

Qualunque tipologia di spesa e/o imposta e/o costo di registrazione, in caso di uso, inerente la presente convenzione si intendono e sono ad esclusivo carico del contraente.

per la DG-BI, il Dirigente del Servizio II

(dott. Stefano Maurizi)

per il Contraente, il Presidente

(dott.ssa Renata Lodari)

